

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE “*NUOVE FRONTIERE*”

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata ” *NUOVE FRONTIERE - ONLUS* ”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - dicitura che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna - che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana e civile, come previsto dal Decreto Legislativo n.460/1997, di seguito detta Associazione,.

L'Associazione ha durata illimitata, è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifiche attività o rapporti.

Articolo 2

La sede è stabilita in Ladispoli (Roma) Via Odescalchi 161, e potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Sedi o sezioni secondarie potranno essere istituite o chiuse con delibera della stessa Assemblea.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e la sua attività, nel rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, si atterrà a:

a) i principi della Costituzione Italiana e rispetto delle leggi vigenti;

b) assenza di fini di lucro sia pure indiretto;

c) struttura democratica con elettività e gratuità delle cariche sociali,

e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale da attuarsi nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti delle persone disabili, riconosciute tali dalle apposite Commissioni istituite dalla legge, che siano iscritte all'Associazione o siano familiari di iscritti.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali, e ha in particolare come scopo primario di attuare e perseguire nella forma più ampia e completa, la socializzazione e l'integrazione delle persone portatrici di handicaps.

E' fatto divieto all'Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, analoghe a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle indicate nello statuto o integrative delle stesse e comunque sempre nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs 460/97

Articolo 4

Per perseguire i suddetti scopi, l'Associazione in particolare si propone di:

a) promuovere l'assistenza personale o di gruppo in favore di persone disabili;

b) promuovere e sostenere anche iniziative economiche, raccolta di contribuzioni ecc. il cui ricavato dovrà essere impiegato esclusivamente per

gli scopi sociali;

c) svolgere attività socio-ricreative, artistiche, sportive, ludiche e culturali, organizzazione di soggiorni, istituzione di centri diurni, di accoglienza e case famiglia;

d) svolgere una attività di educazione sociosanitaria e di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti delle famiglie delle persone disabili;

e) pubblicazione di giornali, riviste, mezzi di informazione e propaganda per la diffusione degli scopi dell'Associazione e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'handicap.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con Enti pubblici, Enti locali, altre associazioni, cooperative sociali, enti e società aventi scopi analoghi o connessi ai propri, stipulando quando necessario apposite convenzioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, utile per il raggiungimento dei fini sociali, e potrà esercitare esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività consentite dalla legislazione vigente.

A tale scopo, l'Associazione può compiere ogni operazione economica nei limiti di legge ed in particolare nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le ONLUS, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici e privati, con espressa esclusione:

- della stipulazione di mutui, sia attivi che passivi semplici o garantiti da

pegno o ipoteca sui beni dell'Associazione;

- dell'emissione di tratte o cambiali.

Articolo 5

Facendo adesione al presente statuto possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, mediante domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta all'Associazione.

Qualora il Consiglio non si pronunci entro tale termine, la domanda si intende accolta.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri – eccezion fatta per i soci onorari, per come di seguito indicato - partecipano pariteticamente alla vita sociale, sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.

Sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e sono obbligati a prestare gratuitamente la propria attività per il conseguimento dei fini sociali, e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo né di consulenza.

L'adesione dei soci è a tempo indeterminato, avendo comunque la

possibilità di recesso in qualunque momento.

E' vietata ogni forma di temporaneità dell'iscrizione o dell'adesione.

I soci possono essere

- a) ordinari;
- b) onorari.

Le persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti nel campo delle attività sociali e che possano per questo onorare l'Associazione con la loro adesione possono essere nominate soci onorari.

La designazione avviene per delibera del Consiglio, anche su proposta dei soci e sempre con il consenso preventivo del candidato.

I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota annua.

Articolo 6

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) mancata prestazione gratuita di attività per il conseguimento dei fini

sociali; la decadenza avviene su decisione del Comitato Direttivo, dandone motivata comunicazione all'iscritto;

d) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

e) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La delibera di espulsione deve contenere le motivazioni che vanno portate a conoscenza dell'iscritto. La decisione del Consiglio è inappellabile, salvo che non venga costituito il Collegio dei probiviri.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervenissero a titolo gratuito od oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di

gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative periodiche versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto ;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione può effettuare tutte le operazioni economiche previste dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e successive modificazioni. Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per attività rivolte al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare l'istituzione di un Collegio di Proviviri, stabilendone i compiti e le modalità di funzionamento.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, ed è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da consegnarsi a mano ad ogni socio, ovvero da spedirsi per raccomandata o per fax o per posta elettronica, comunque con anticipo di almeno dieci giorni. In caso di particolare urgenza a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, l'anticipo può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso deve inoltre essere affisso nell'albo presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea può essere fissata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima, ma a distanza di almeno due ore.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente e in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un socio designato da chi presiede l'Assemblea.

Delle deliberazioni adottate sarà redatto verbale, sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.

L'Assemblea potrà essere convocata quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, e dovrà essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 10

All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa periodica.

Ogni socio ha un voto nell'assemblea, secondo il disposto dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio con diritto di voto.

Non è ammessa più di una delega allo stesso socio.

Al Presidente spetta di constatare la validità delle deleghe e in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti all'Assemblea.

Articolo 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengono per presenza fisica o per delega: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente;
- b) stabilisce le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- c) elegge, scegliendo tra tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e, con le norme previste nel successivo articolo 18, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci, e in seconda convocazione la metà più uno dei soci; le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa e sulla devoluzione

del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto ;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente.

L'Assemblea ordinaria, eleggendone i membri, determina di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere - che curerà la parte contabile e finanziaria-, e il Segretario che curerà la tenuta degli altri registri e la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione da sottoporre poi all'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo

svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, potranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. I regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea straordinaria.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso, e comunque almeno una volta

ogni tre mesi.

In particolare il Consiglio deve essere convocato entro il 31 marzo di ciascun anno per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine dei giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità

prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 17 – IL PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, nonché nelle controversie con i soci e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Potrà aprire a nome dell'Associazione conti correnti bancari e/o postali, trarre e girare assegni.

In particolare compete al Presidente:

a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione, che dovranno essere approvati dall'assemblea straordinaria.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone durata, modalità di funzionamento e obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 18. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone anche non socie nominate dall'Assemblea dei soci, delle quali una con funzioni di Presidente, scelte tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio.

I Revisori durano in carica per un triennio e comunque fino alla approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica

dell'Associazione e si intende svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo e finanziario;
- c) provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 19.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre. Per ogni esercizio finanziario il Consiglio presenta all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo:

- a) il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente comprendente il conto economico e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi del conto cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata;
- b) il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede dover pagare, con allegata situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali, salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

Presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'Assemblea il bilancio e tutti i registri dell'Associazione dovranno restare a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla loro visione.

Articolo 20.

Le funzioni di Presidente, del Consiglio Direttivo e di ogni altro incarico sociale nonché tutte le attività prestate dai soci, sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per lo svolgimento dell'attività diretta al conseguimento dei fini sociali.

Per la responsabilità degli amministratori, sia nei confronti dei soci che dei terzi, valgono le norme di legge in tema di associazioni.

Articolo 21.

E' vietata la distribuzione ai soci o a terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per

la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22 – SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione senza fini di lucro avente scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità o mutualistici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto di dividere o assegnare ai soci o a terze persone il patrimonio o sue singole parti

Articolo 23.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I e V del Codice civile, e a quelle sulle associazioni non lucrative di carattere sociale ONLUS di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24.

Il presente statuto entra in vigore con effetto dal 01.01.2007 nell'Associazione "Nuove Frontiere", il cui atto costitutivo fu redatto il 25 febbraio 1993 tramite il Notaio Nino Filippo Corrado.

In sede di prima applicazione, restano in carica fino alla naturale

scadenza gli organi sociali eletti dall'Assemblea svoltasi a febbraio 2005.